



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017


QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

ANTONIO INCAMPO

Connettivi testuali e relazioni di causalità

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI
JSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Antonio Incampo

CONNETTIVI TESTUALI E RELAZIONI DI CAUSALITÀ *

ABSTRACT	
<p>Il discorso nel processo si riferisce, da un lato, a una serie di deduzioni astratte sui fatti, e, dall'altro, ai fatti stessi. L'impiego di semplici congiunzioni nel linguaggio ('per', 'perché', 'dal momento che', 'quindi', 'infatti') non è in grado da solo di superare tale differenza. Dire come sono andati i fatti non significa per il processo che i fatti siano andati realmente in un certo modo. Le conseguenze sono a dir poco assurde. Anche se il tribunale ha accertato che il ladro sia Schulze, nulla impedisce che Schulze sia assolto. È un noto argomento di Kelsen in <i>Allgemeine Theorie der Normen</i> (1979). Occorre, comunque, che il tribunale pronunci una sentenza di condanna. Senza una sentenza di condanna, infatti, il ladro Schulze è assolto. La parola nel processo è debole quando cerca di dire i fatti, ma forte quando assolve o condanna. Non è più lì a testimoniare il mondo. Viene a crearlo.</p>	<p>The discourse in the legal process refers, on the one hand, to a series of abstract deductions on the facts, and on the other hand, to the facts themselves. The use of simple conjunctions in language ('for', 'why', 'since', 'then', 'in fact') is not able to overcome this difference. Telling a story of how the facts took place does not mean that the facts really took place in that way for trial purposes. The consequences are, to say the least, absurd. Even if the Court found that Schulze is the thief, nothing prevents Schulze from being acquitted. It is a well-known topic in Kelsen's <i>Allgemeine Theorie der Normen</i> (1979). However, the Court is required to pronounce a sentence of condemnation. Without it, in fact, the thief Schulze will be acquitted. The word in the trial is weak when it tries to report facts, but strong when it acquits or condemns someone. The word does not reflect the world any longer. It creates it.</p>
Processo – discorso – verità – congiunzioni – causalità – sentenza	Process – discourse – truth – conjunctions – causality – sentence

SOMMARIO: 1. *Causa sive ratio*. – 2. Connettivi causali e forme giuridiche. – 3. Causalità discorsiva vs. causalità effettuale. – 4. *Habent sua fata verba*.

1. Il mondo ha bisogno di spiegazioni. È un dato comune: «Mi devi spiegazioni!», «V'è sempre una ragione dietro ogni cosa», «Qual è la causa di tutto questo?», «Vi sono cause prime?». Se parlo “senza una ragione”, è la stessa cosa di “senza senso”. La ragione, dal canto suo, è, soprattutto, la ragione collegata alle

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

cause. “*Causa sive ratio*”. Così chiama Spinoza l’“immensità della natura di Dio” [*Dei immensitas*] per dimostrare che Dio non ha necessità di altro per esistere¹.

2. Mentre nei sistemi logici v’è posto principalmente per la regolarità di implicazioni come “Se ... allora” (si pensi alle forme inferenziali del *modus ponens* e del *modus tollens*: «Se P, allora Q; P, allora Q»; «Se P, allora Q; non-P, allora non-Q»), nel linguaggio giuridico, invece, sono in gioco ben altri connettivi o forme discorsive. In ciò, il linguaggio giuridico è molto più vicino a quello ordinario.

Una prima distinzione sull’uso dei connettivi causali nel linguaggio giuridico riguarda i modi. Vi sono, infatti, due modi principali: uno *regressivo* e l’altro *progressivo*². Secondo il modo *regressivo* si passa dall’effetto alla causa, dal risultato al motivo, da una circostanza vera o presunta alle condizioni da cui essa dipende, dal conseguente all’antecedente. I principali connettivi testuali sono: “per”, “perché”, “poiché”, “giacché”, “siccome”, “dal momento che”, “dato che”, “in quanto (che)”, “per il fatto che/di”.

L’esempio potrebbe essere questo: «Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile *perché* il fatto non sussiste, *per* non aver commesso il fatto, *perché* il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a una equa riparazione» (art. 314, co. 1, cod. proc. pen).

Non è così per il modo *progressivo*. In questo caso si parte da un certo dato o stato di fatto per ricavarne la conseguenza prevedibile o necessaria. Si usano congiunzioni del tipo: “perciò”, “quindi”, “allora”, “di conseguenza”, “dunque”, “infatti”. Ecco un esempio: «Al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e *perciò* a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18» (art. 4, co. 2, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull’“ufficio del pubblico ministero” presso il tribunale per i minorenni).

3. Il discorso può riferirsi, da un lato, a una serie di deduzioni astratte sui fatti, e, dall’altro, ai fatti stessi. L’impiego, tuttavia, di semplici congiunzioni non è in grado da solo di esprimere tale differenza. Qual è, allora, la relazione tra causalità discorsiva (o discorsiva interna, o *de dicto*) e causalità effettuale (o discorsiva esterna, o *de re*)?

Faccio prima alcuni esempi di causalità *de dicto*:

- (i) «Il cane abbaia, *dal momento* che c’è un estraneo» (causalità regressiva);
- (ii) «C’è un estraneo, e *quindi* il cane abbaia» (causalità progressiva).

¹ Sul rapporto tra “*causa*” e “*ratio*” nell’*Ethica* di Spinoza si sofferma, fra gli altri, Schopenhauer, 2014, in particolare § 8, II capitolo.

² Cfr. Riprendo e discuto un tema della relazione causale nel linguaggio normativo esaminato con particolare chiarezza da Mortara Garavelli, 2001, specialmente 128-129.

Gli esempi di causalità *de re* sono in linea con i precedenti:

(iii) «Il cane abbaia *perché* (o anche: *dal momento che*) c'è un estraneo» (causalità regressiva);

(iv) «C'è un estraneo, *di conseguenza* (o anche: *quindi*) il cane abbaia» (causalità progressiva).

L'interscambiabilità dei connettivi causali nella discorsività *de dicto* e *de re* non deve trarre in inganno sulla loro separazione. Nella discorsività interna o *de dicto* il riferimento è soprattutto all'attività con cui il pensiero deduce il conseguente dal suo antecedente. Lo si vede bene attraverso la parafrasi degli enunciati *sub* (i) e (ii): «Il fatto che il cane abbaia *penso che dipenda* dalla presenza di un estraneo»; «*Penso che* ci sia un estraneo, e *lo deduco dal fatto che* il cane abbaia». Non avrebbe senso dire la stessa cosa *sub* (iii) e (iv). Gli enunciati *de re* si riferiscono, infatti, al nesso dei dati nella realtà, piuttosto che a una semplice deduzione della ragione. La relazione inferenziale più stretta tra antecedente e conseguente la si trova solo nei calcoli logici del *modus ponens* o *tollens*. «In tutti i casi in cui P, allora Q (Se P allora Q): P, dunque Q» (*modus ponens*); oppure: «In tutti i casi in cui P, allora Q (Se P allora Q): non-P, dunque non-Q» (*modus tollens*). Dire in questi casi “*Penso che*” equivale, comunque, a rimanere legati alla realtà.

A fare un po' eccezione è “infatti”. La congiunzione “infatti” la troviamo per lo più nelle relazioni discorsive interne o *de dicto*, e si distingue per l'estrema flessibilità del suo impiego. Se dico «Il cane abbaia, *infatti* c'è un estraneo», oppure «C'è un estraneo, *infatti* il cane abbaia», non cambia la grammatica delle due proposizioni, né mutano i due sensi, regressivo o progressivo, delle corrispondenti relazioni causali. La sua particolarità sta, appunto, nell'uso frequente che se ne fa per affermare una tesi o una posizione che non vogliono rimanere neutrali. Non è un caso che il termine “infatti” sia completamente assente nei testi legislativi (basta consultare il famoso *Indice della Lingua Legislativa Italiana*, a cura di P. Mariani Biagini, IDG, Firenze 1993-97), al contrario delle *Massime della Cassazione Civile* in cui il discorso acquista il senso della motivazione o spiegazione di una decisione.

4. La discontinuità tra causalità *de dicto* e causalità *de re* mette in luce un tema decisivo della verità nel processo. D'altronde, anche la “verità” si dice (mi riferisco al “dire” in senso stretto) in molti modi. Qui mi soffermo su due significati speculari ai due modi di causalità discorsiva che ho appena discusso. Non è la stessa cosa se dico “vera” la testimonianza di un testimone nel corso di una udienza, oppure “vero” il testimone stesso (nel caso in cui parli di un *vero* testimone). Nel primo caso abbiamo un *verum de dicto*: una testimonianza è vera se v'è corrispondenza tra ciò che il testimone afferma e la realtà che viene affermata. Nel secondo caso, invece, si delinea un *verum de re*: un vero testimone è un testimone realmente tale, ossia uno che ha assistito realmente ai fatti. In quest'ultimo caso, la verità non si predica di un dire, non è la corrispondenza tra un enunciato e la realtà che esso descrive, ma l'esistenza

stessa di un fatto come tale. All'opposto di un vero testimone, un falso testimone non è semplicemente un testimone, così come una falsa banconota non si può dire che sia davvero una banconota.

In un passo del *Vangelo secondo Giovanni* si legge: «Anche se io rendo testimonianza a me stesso, tuttavia la mia testimonianza [*martyría*] è una testimonianza vera [*alēthēs*]³. È la verità di ciò che Gesù ha detto (*verum de dicto*). La parola di Gesù è vera perché corrisponde alla realtà annunciata. Ma sempre nel *Vangelo secondo Giovanni* troviamo un altro senso di verità. In un passo immediatamente successivo al precedente, Gesù riferendosi a una norma processuale della legge ebraica sulla prova testimoniale osserva: «Nella vostra legge è scritto che solo la testimonianza [*martyría*] di due persone è una vera [*alēthēs*] testimonianza»⁴. In questo passo Gesù non si sta riferendo alla verità della parola del testimone, bensì a una condizione necessaria perché un testimone sia considerato davvero tale. Non più, dunque, *verum de dicto*, semmai *verum de re*⁵.

La relazione tra verità *de dicto* e verità *de re* è la stessa relazione problematica interna alla causalità nelle due forme discorsive di interna (o *de dicto*) e esterna (o *de re*). Così come sono di per sé irrelate queste due forme discorsive (il fatto che si deduca un nesso tra un antecedente e un conseguente, o viceversa, non dice nulla di per sé sul fatto che esso sia effettuale), allo stesso modo sono tra loro irrelate le due forme di verità. Vi può essere un vero testimone, senza che la sua testimonianza sia a sua volta vera. Ciò vale anche nel caso del "supertestimone". È il caso, ad esempio, del *superstite*. Il superstite, per certi versi, è il supertestimone per eccellenza. Egli è *superstes*. Eppure, proprio perché superstite rischia di non essere insieme *testis* [testimone] e *terstis* [terzo]. Ossia, perde il senso della propria terzietà diventando parziale, al posto di imparziale⁶. Si inverte il dramma nel *Vangelo secondo Giovanni*. Gesù rivendica la verità della buona novella, ma non si potrà riconoscere il suo essere testimone, non vi sarà spazio, cioè, per considerare Gesù (almeno giuridicamente) un vero testimone.

La questione della differenza tra le due forme di verità la si può comprendere meglio con un altro esempio. Sullo stemma della Città di Altamura, inquadrato in una lettera di fede del Settecento, compaiono due motti: (i) «*Rolandus me destruxit*» [Orlando mi distrusse]; (ii) «*Federicus me reparavit*» [Federico mi rifondò]. Si tratta di due enunciati di cui uno falso e l'altro vero. È soltanto una leggenda che Orlando, paladino e nipote di Carlo Magno re dei Franchi, abbia distrutto nel 780 d.C. la città

³ *Giovanni*, 8: 14.

⁴ *Giovanni*, 8: 17.

⁵ Una prima e acutissima indagine semiotica sulla differenza tra *verum de dicto* e *verum de re*, a partire da questi versetti del *Vangelo secondo Giovanni*, è in Conte, 2004.

⁶ In tal senso, scrive, fra gli altri, Agamben, 1998, 15 s.: «Vi è una consistenza non giuridica della verità, in cui la *quaestio facti* non può mai essere ricondotta alla *quaestio iuris*. Questo è, appunto, affare del superstite: tutto ciò che porta un'azione umana al di là del diritto, ciò che la sottrae radicalmente al Processo».

di Altamura; mentre, invece, è un fatto storico che Altamura sia stata rifondata dall'imperatore Federico II nel 1232, dopo aver nominato il chierico Riccardo da Brindisi a primo arciprete di una Chiesa fatta edificare nella risorta città per essere sotto la diretta giurisdizione del pontefice e dell'imperatore. Ora, l'evidente falsità (*de dicto*) del primo motto non inficia la verità (*de re*) dello stesso sigillo. In altre parole, il sigillo è un *vero* sigillo, nonostante non sia *vero* ciò che dice il primo motto («*Rolandus me destruxit*»). Al contrario, se il sigillo in esame non fosse un *vero* sigillo, non si andrebbe comunque a falsificare l'affermazione secondo cui fu proprio Federico a rifondare la città di Altamura («*Federicus me reparavit*»). Dunque, la verità *de dicto* non è la stessa cosa della verità *de re*. Non solo. Le due verità sono tra loro anche irrelate. Se si prende un'entità semiotica come un sigillo, la verità o falsità *de dicto* di enunciati connotativi di tale sigillo non incidono sulla verità o falsità *de re* del sigillo stesso.

Nel discorso giudiziale si aggiunge un'ulteriore separazione tra la causalità discorsiva delle premesse (le premesse sono nella *quaestio iuris* e nella *quaestio facti*, ovvero quelle che identificano, da un lato, la norma da applicare e, dall'altro, il fatto accaduto) e la verità non discorsiva della conclusione (la sentenza). Le conseguenze sono a dir poco assurde. Anche se il tribunale ha accertato che il ladro sia Schulze, nulla impedisce che Schulze sia assolto. È un noto argomento di Kelsen in *Allgemeine Theorie der Normen* (1979): «La validità [*Geltung*] della norma individuale “Schulze deve essere messo in prigione” non è implicita né nella validità della norma generale “Tutti i ladri devono essere messi in prigione”, né nella verità [*Wahrheit*] dell'asserzione “Schulze è un ladro”. Infatti, la norma individuale è valida solo se è stata posta attraverso un atto di volontà [*Willensakt*] del tribunale competente»⁷. Non è sufficiente, di per sé, il discorso di accertamento della responsabilità di Schulze. Occorre sempre che il tribunale si pronunci sulla sua condanna. Una sentenza di assoluzione sarebbe comunque valida; né il tribunale sarebbe per questo motivo meno competente. Cosa diversa, invece, se si trae dalle due premesse «Tutti gli uomini sono mortali» e «Socrate è un uomo» una conclusione opposta a «Socrate è mortale». Una simile conclusione («Socrate non è mortale») non sostituirebbe affatto l'unica conclusione possibile, e cioè: «Socrate è mortale». Scrive Kelsen: «La validità della norma individuale, rappresentata come conclusione nel cosiddetto sillogismo normativo, [...] è condizionata dall'atto di volontà, di cui è il senso, mentre nel sillogismo teoretico la verità dell'asserzione individuale può essere implicita nella verità dell'asserzione generale, perché la verità di un'asserzione non condizionata dall'atto di pensiero, di cui esso è il senso. Poiché tra la validità della norma generale e la validità della corrispondente norma individuale si deve inserire un atto di volontà,

⁷ È la ricostruzione critica di un argomento di Kelsen nel paragrafo intitolato «*Die Geltung der individuellen Norm ist in der Geltung der generellen Norm, der sie entspricht, nicht impliziert* [La validità della norma individuale non è implicita nella validità della norma generale alla quale corrisponde]», in Kelsen, 1979, 185; trad. it., 1985, 385.

di cui la norma individuale è il senso, la validità della norma individuale non può derivare da un'operazione logica, cioè da un processo logico, mentre, invece, la verità di un'asserzione individuale deriva dalla verità dell'asserzione generale, alla quale si conforma l'asserzione individuale»⁸.

V'è sempre un mistero nel processo. Chi ha mai detto che il processo tenda alla verità prima ancora che al giudizio? Si ripete il monito di Kafka: «Il Tribunale non vuole nulla da te. Ti accoglie quando vieni, ti lascia andare quando te ne vai». La pena non segue più il giudizio; semmai, è il giudizio stesso a cercare la pena. Il linguaggio è insieme forza e debolezza, abisso e speranza, luce e oscurità. La parola del processo è debole se cerca di dire i fatti, ma forte se assolve o condanna. Non è più lì a testimoniare il mondo. Viene a crearlo. *Habent sua fata verba*.

Riferimenti bibliografici

Agamben G. (1998). *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone (Homo sacer III)*, Torino: Bollati Boringhieri.

Conte A.G. (2004). *Adelaster. Il nome del vero*, Handout per la relazione presentata al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica: "Scienza e Normatività", Catania-Ragusa, 23-25 settembre 2004, [dattiloscritto].

Kelsen H. (1979). *Allgemeine Theorie der Normen*, hrsg. von K. Ringhofer und R. Walter, Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung; trad. it. di M. Torre (1985), *Teoria generale delle norme*, Torino: Einaudi.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici*, Torino: Einaudi.

Schopenhauer A. (2014). *Sulla quadruplica radice del principio di ragion sufficiente*, ed. it. a cura di S. Giametta, Milano: Rizzoli.

⁸ Kelsen, trad. it. 1985, 387.